

QUESTIONI MORALI E PASTORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Domanda alcuno: *Simpliciter loquendo: quomodo se habet, che relazione ha il culto del Cuore SS. di Gesù col culto del Cuore Eucaristico di Lui?*

R. Ecco la risposta autentica, irrefragabile etc. perchè data dalla stessa Autorità Suprema (ved. *Preces et Pia Opera Indulgentiis ditata*, S. Penitenzieria 31 dic. 1937, pag. 159) « Il culto al Cuore Eucaristico di Gesù non si deve intendere, quanto alla sostanza, diverso da quello, che dalla Chiesa già si presta allo stesso Cuore; ma solo come una manifestazione di particolare venerazione, di amore, di gratitudine e di ossequio dell'animo, per quell'atto di amore supremo, col quale l'amantissimo Cuore di Gesù istituì l'adorabile Sacramento dell'Eucaristia rimanendo con noi fino al compimento dei secoli »; così nel *Preludio* alle Giaculatorie Indulgentiate riguardanti il Cuore Eucaristico. Chi lo ha letto il *Monitore Eccles.*, (v. 26, p. 246; v. 27, p. 250-52).

Io (non è più la S. Sede) vorrei dire: Nel Cuore Eucaristico è considerato il Divino Donante, il Cuore SS.; l'Oggetto del Dono, la SS. Eucaristia, e l'atto formale, permanente della Donazione.

Già la S. Congreg. dei Riti, il 15 lug. 1914, aveva dichiarato ad II, che col titolo « Cor Jesu Euchar. intelligitur sacratissimum Cor Jesu prouti praesens est in SS. Eucharistiae Sacramento » *Monitore Eccles.* vol. 26, p. 247. E il S. Ufficio (3 apr. 915) insegnò che: « il culto verso il Sacratissimo Cuore di Gesù nell'Eucaristia non è più perfetto del culto alla SS. Eucaristia e non è un culto diverso dal culto al Cuore Sacratissimo di Gesù » (*Monitore* v. 27, p. 251)

Il riferimento alla SS. Eucaristia serve a noi per eccitare i sensi di venerazione, di amore, di gratitudine, di ossequio, dei quali parla (vedi sopra) il *Preludio* autentico da me riportato.

II

Un parroco prega il Guardiano di certi Religiosi di mandargli, il giorno seguente, un Padre per la S. Messa; alla quale, aggiunge, seguirà un matrimonio e potrà assistervi il Padre della Messa. Risponde il Guardiano: Benissimo; o vi sarò io, o un altro Padre vi sarà. — E vi fu P. Semplicio; che assistette di fatto al matrimonio. Quid?

R. Quel matrimonio non valse. Can. 1096: non vi fu il sacerdos determinatus. Avesse detto il Guardiano: O io, o il Vice Guardiano, o il Maestro dei Novizi, quantunque il Parroco non conoscesse il nome di questi Padri, il loro ufficio li designava

determinatamente. **Vermeersch**, Epit. II, n. 396. E rispose esplicitamente a questo caso la Commissione Interpr. 20 magg. 1923: **Codicis Juris Canonici Interpretationes authenticæ**, p. 110 (Romae 1935), volume preziosissimo.

A questa risposta (in materia affine, meglio nella stessa materia) ne seguono due altre, che mi pare utilissimo il riferire.

D. I - An vicarius cooperator, qui ad normam can. 1096 § 1, a parochus vel ab Ordinario generalem obtinuit delegationem assistendi matrimoniis, alium determinatum, sacerdotem subdelegare possit ad assistendum matrimonio determinato.

II - An parochus vel loci Ordinarius qui ad normam can. 1096 § 1, sacerdotem determinatum delegaverit ad assistendum matrimonio determinato, possit ei etiam licentiam dare subdelegandi alium sacerdotem determinatum ad assistendum eidem matrimonio.

R. Affirmative ad utrumque. Die 28 dec. 1927.

Parergon A). In merito al **Liebig** mi si oppone la sentenza di alcuni, che lo ammettono quale condimento di magro: — oltre la ragione giuridica portata questo luglio valga la sperimentale. **Mons. Cesare Gaffuri** Dottore in Scienze naturali esimio Professore nel Seminario di Milano aveva sperimentato nel **Liebig** gli elementi osmazomici, che sono appunto quelli che danno l'odore e l'aroma al brodo di carne. Vedi le Enciclopedie, p. es. la **Moderna Italiana del Sonzognò**: — Ragioni vi vogliono. Un autore anche grave non costituisce probabilità, almeno di solito, se non porta ragioni gravi; potrei citare molti autori, che dicono questo. Basti il **Bucceroni Casus**, pag. 25 e 378, III ediz. Si veda pure il **D'Annibale I**, n. 128 (17); ove reca il **Cano Melchiorre**, de locis theol., e lo **Sfondrati**: le autorità sono come le monete; tanto valgono non quanto risplendono, ma quanto pesano e suonano.

Parergon B). Un altro sacerdote osserva quanto al S. Viatico, nei luoghi del peccato: che « prevale a tutto l'obbligo divino di comunicarsi in punto di morte ». R. Se è possibile, moralmente, la S. Comunione. A Sua Divina Maestà non si dovrà alcun riguardo?! Per comunicare un morente sarebbe lecito (è sentenza probabile come scrissi l'ottobre 1937) celebrare senza digiuno, la binnazione no; canone 806; questa è lecita, quando è necessaria per una **notabilis fidelium pars** (canone citato). E così in altre circostanze non sarebbe lecito consacrare per un morente.

Non si dica: Si porta privatamente. Resp. a) non isperiamo rimanga nascosto il fatto, b) che è molto più: e lo sfregio al buon Dio?

Si provvede nel caso coi Sacramenti per loro natura privati, la S. Confessione e l'Estrema Unzione, che mirano **direttamente** alla riconciliazione con Dio, riparando.

Caso proposto. — Un legato di Messe ne esigeva 30 ogni anno. Al termine dell'anno il parroco si accorge di averne celebrate 40: può valutare per l'anno seguente le 10 in più?

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore della Metropolitana di Milano